



AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio Avvocatura

Prot. n. 27/2 - 1/14

Oggetto: ricorso al Consiglio di Stato della KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE
avverso sentenza T.A.R. F.V.G. n. 39/14 - costituzione in giudizio.

Adottata nella seduta

convocata	per le ore	14.30
iniziata	alle ore	14.40
terminata	alle ore	14.55

Con la seguente composizione:

	presenti
II SINDACO	
Roberto COSOLINI	si
Assessori	
Fabiana MARTINI	si
Umberto LAURENI	si
Antonella GRIM	si
Laura FAMULARI	-
Elena MARCHIGIANI	si
Andrea DAPRETTO	si
Matteo MONTESANO	si
Edi KRAUS	-
Franco MIRACCO	si
Roberto TREU	si
TOTALE	9

Partecipa il Segretario Generale
dott.ssa Filomena FALABELLA

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni
l'atto viene pubblicato all'Albo informatico dall'11.4.2014 al 26.4.2014

Su proposta dell'Assessore dott. Matteo MONTESANO

Premesso che la KCS Caregiver Coop. Sociale, con atto notificato in data 4.3.2014 ha proposto ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 39/14 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, chiedendone la riforma;

che con tale provvedimento il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia si è nuovamente pronunciato in merito alla complessa vicenda inerente all'appalto per l'affidamento dei servizi socio-educativi-assistenziali, sanitari, lavanderia, fornitura pasti, trasporto per altri servizi ausiliari presso la residenza protetta comunale, con annesso centro diurno per disabili psico-fisici;

che l'escursus della procedura è stato il seguente:

- in esito alla gara espletata, con determinazione dirigenziale n. 3296/12 in Lotto 1 veniva aggiudicato alla KCS Caregiver;
- la Coop La Quercia, seconda classificata e gestore (ancora attuale) proponeva ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, che, pronunciandosi con sentenza breve in sede di sospensiva, disponeva l'annullamento dell'aggiudicazione a KCS, con sentenza n. 316/13, in cui si riteneva fondate le censure inerenti la mancata dichiarazione di una sede legale nel Comune di Trieste da parte di KCS, nonché l'indicazione di classificazione della Coop. di cui al DM 274/97 che doveva essere almeno di livello c1), ritenendo poi, in via del tutto generica che il seggio di gara avrebbe valutato illegittimamente, per difetto di motivazione, l'offerta della Quercia; su tali presupposti riteneva che KCS andava esclusa, con assorbimento di tutte le altre censure;
- avverso tale sentenza, KCS proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato, che, in riforma della sentenza T.A.R., accoglieva in parte l'appello annullando l'esclusione di primo grado, annullava l'aggiudicazione a KCS, ma richiedeva all'Amministrazione (seggio di gara) di riesaminare le offerte tecniche, limitatamente a 4 punti delle stesse, al fine di motivare come la Commissione aveva esercitato la propria discrezionalità tecnica, riservandosi all'esito la nuova aggiudicazione;

con tale sentenza venivano inoltre respinti sia i rilievi volti all'annullamento della gara, sia quelli inerenti la commissione, dando altresì atto che, trattandosi di contratto escluso dovevano essere applicati, solo, oltre l'art. 27, i principi dell'art. 20 del codice dei contratti, con evidente esclusione dell'art. 84 inerente la commissione di gara;

che a seguito di tale sentenza il seggio di gara si riconvocava, nella medesima composizione, e veniva data ottemperanza alla pronuncia del Consiglio di Stato, esplicando i percorsi logici e le motivazioni che aveva seguito nell'attribuzione dei punteggi; effettuata tale disamina, veniva confermata l'aggiudicazione al KCS;

con ricorso notificato in data 21.10.2013 la Quercia impugnava (nuovamente) innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia la nuova aggiudicazione, asserendo che non vi era stata ottemperanza alla sentenza del C.d.S. da parte del Comune di Trieste, chiedendo la sospensione dell'aggiudicazione e formulando istanza cautelare presidenziale:

- in sede di discussione orale dell'istanza cautelare monocratica la Quercia rinunciava alla misura richiesta, posto che il Comune di Trieste comunicava l'intervenuta proroga della gestione alla Coop. ricorrente; si osserva come i motivi proposti dalla Quercia erano sostanzialmente uguali a quelli formulati nel I giudizio innanzi al T.A.R., poi cassato dal C.d.S;

a seguito della costituzione in giudizio del Comune di Trieste e della KCS, in cui veniva eccepita sia l'incompetenza del T.A.R. adito in merito all'ottemperanza della sentenza del C.d.S. sia l'infondatezza nel merito del ricorso; il giorno precedente alla Camera di Consiglio del T.A.R. - fissata al 6.11.13 - l'ATI la Quercia notificava ricorso per ottemperanza alla sentenza del C.d.S. n. 3730/13, innanzi a tale Giudice, replicando nuovamente gli stessi motivi di cui al ricorso al T.A.R., duplicando l'impugnazione;

- in data 6.11.2013 il T.A.R. concedeva alla Quercia la sospensione della II aggiudicazione, rinviando il merito al 29.1.14;
- il Consiglio di Stato, all'udienza del 23.1.14, rilevata la sostanziale "sovrapposizione dei due giudizi (Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia e ottemperanza al C.d.S.) disponeva un rinvio all'udienza del 20.2.14., in attesa delle determinazioni del T.A.R.;
- con sentenza n. 39/14 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia accoglieva il ricorso della Quercia;
- alla Camera di Consiglio del 20.2.14 innanzi al Consiglio di Stato, la Coop. La Quercia rinunciava al ricorso per ottemperanza per il quale sia il Comune di Trieste che la KCS chiedevano la liquidazione delle spese sostenute; il Consiglio di Stato ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese;


che l'appello oggi proposto da KCS avverso la sentenza T.A.R. n. 39/14 si basa sia sull'incompetenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia a pronunciarsi in merito all'ottemperanza su una sentenza di altro giudice (come rilevato dal Comune di Trieste) sia su motivi di merito già coperti dal giudicato della precedente sentenza del Consiglio di Stato, sia per l'inammissibile riesame della stessa controversia;

ritenute condivisibili tali motivazioni, e, al fine di veder rigettato il ricorso di primo grado, il Comune di Trieste ha interesse a costituirsi in giudizio,

considerato che, stante la ristrettezza dei termini processuali, sussistono i presupposti per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 21 dd. 11.12.2003, art. 1, c. 19 (modificata ed integrata dalla L.R. 17/2004);

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

**LA GIUNTA COMUNALE
D E L I B E R A**

- 1) di costituirsi in giudizio innanzi al Consiglio di Stato nel procedimento promosso da KCS Caregiver Coop. Sociale per le motivazioni di cui in premessa;
 - 2) di demandare al Sindaco l'adempimento degli atti di sua competenza;
 - 3) di affidare la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione all'avv. Maria Serena GIRALDI, all'avv. Maritza FILIPUZZI e all'avv. Aldo FONTANELLI eleggendo domicilio presso quest'ultimo in Roma, Via Emilio de Cavalieri n. 11;
 - 4) di riservare ad altro futuro eventuale provvedimento la liquidazione delle spese in caso di soccombenza;
 - 5) di dare atto che le spese necessarie per l'attività processuale nell'interesse dell'Amministrazione, indicate in presunte € 100,00, faranno carico alla dotazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 346/2014 imp. 2014/1952 aumentato con determinazione dirigenziale n. 573/2014 ;
 - 6) di impegnare la spesa di € 2.500,00 per spese di domiciliazione e competenze dell'avv. Aldo FONTANELLI del Foro di Roma al cap. 235 Prestazioni di servizi per liti, arbitraggi, risarcimenti, a cura del Servizio Avvocatura" del bilancio corrente (CE B2001, conto 3/26, imp. 14/2567);
-  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 21 dd. 11.12.2003, art. 1, c. 19 (modificata ed integrata dalla L.R. 17/2004).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000
n. 267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi

NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti

Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

spesa

riduzione di entrata

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

vengono stimati in Euro _____

di cui non è possibile la quantificazione.

Data 31 MAR. 2014

Il Direttore

f.to avv. M. Serena Giraldi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000
n. 267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data 3 APR. 2014

Il Direttore

f.to dott. Vincenzo DI MAGGIO

L'assessore Montesano fornisce i chiarimenti del caso dopo di che la proposta, messa in votazione palese, viene approvata all'unanimità.

Viene dichiarata, altresì, con voti unanimi, l'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21 dd. 11.12.2003 e s.m.i..

La suesposta deliberazione assume il n. **128**.

IL PRESIDENTE

Roberto Cosolini

IL SEGRETARIO GENERALE

Filomena Falabella

/d